

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 3 aprile 2018 — Komisia za protivodeystvie na koruptsiata i otnemane na nezakonno pridobito imushtestvo / BP, AB, PB, Agro In 2001 EOOD, Acount Service 2009 EOOD, Invest Management OOD, Estate OOD, Trast B OOD, Bromak OOD, Bromak Finance EAD, Viva Telekom Bulgaria EOOD, Balgarska Telekomunikationna Kompania AD, Hedge Investment Bulgaria AD, Kemira OOD, Dunarit AD, Technologichen Zentar-Institut Po Mikroelektronika AD, Evrobild 2003 EOOD, Technotel Invest AD, Ken Trade EAD, Konsult Av EOOD, Louvriier Investments Company 33 S.A, EFV International Financial Ventures Ltd, LIC Telecommunications S.A.R.L., V Telecom Investment S.C.A, V2 Investment S.A.R.L., Interv Investment S.A.R.L., Empreno Ventures Ltd.**

**(Causa C-234/18)**

(2018/C 240/27)

*Lingua processuale: il bulgaro*

## **Giudice del rinvio**

Sofiyski gradski sad

## **Parti**

*Ricorrente:* Komisia za protivodeystvie na koruptsiata i otnemane na nezakonno pridobito imushtestvo

*Resistenti:* BP, AB, PB, Agro In 2001 EOOD, Acount Service 2009 EOOD, Invest Management OOD, Estate OOD, Trast B OOD, Bromak OOD, Bromak Finance EAD, Viva Telekom Bulgaria EOOD, Balgarska Telekomunikationna Kompania AD, Hedge Investment Bulgaria AD, Kemira OOD, Dunarit AD, Technologichen Zentar-Institut Po Mikroelektronika AD, Evrobild 2003 EOOD, Technotel Invest AD, Ken Trade EAD, Konsult Av EOOD, Louvriier Investments Company 33 S.A, EFV International Financial Ventures Ltd, LIC Telecommunications S.A.R.L., V Telecom Investment S.C.A, V2 Investment S.A.R.L., Interv Investment S.A.R.L., Empreno Ventures Ltd.

## **Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/42/UE <sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea, ai sensi del quale devono essere stabilite «norme minime relative al congelamento di beni, in vista di un'eventuale conseguente confisca», debba essere interpretato nel senso che consenta agli Stati membri di adottare norme sulla confisca civile non fondata su una condanna.
- 2) Se dall'articolo 1, paragrafo 1, in considerazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea, risulti che solo l'avvio di un procedimento penale nei confronti della persona i cui beni costituiscano oggetto di confisca sia sufficiente per poter avviare e portare a termine un procedimento civile di confisca.
- 3) Se sia lecita un'interpretazione estensiva dei motivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea, i quali consentono una confisca civile non fondata su una condanna penale.
- 4) Se l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che, in base alla sola divergenza tra il valore del patrimonio e i redditi legittimi della persona, possa procedersi alla confisca di un diritto patrimoniale in quanto direttamente o indirettamente derivato da un reato, in assenza di una sentenza penale definitiva, la quale accerti il compimento del reato da parte dell'interessato.
- 5) Se la norma di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea debba essere interpretata nel senso che disciplini la confisca nei confronti di terzi quale misura complementare o alternativa rispetto alla confisca diretta ovvero quale misura complementare rispetto alla confisca estesa.

- 6) Se la norma di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea debba essere interpretata nel senso che essa garantisca l'applicazione della presunzione di innocenza e vieti la confisca non fondata su una condanna.

(<sup>1</sup>) GU 2014, L 127, pag. 39.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli  
(Italia) il 5 aprile 2018 — easyJet Airline Co. Ltd / Regione Campania**

**(Causa C-241/18)**

(2018/C 240/28)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Commissione tributaria provinciale di Napoli

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* easyJet Airline Co. Ltd

*Convenuta:* Regione Campania

**Questione pregiudiziale**

Dica la Corte di giustizia dell'Unione europea, esercitando i poteri di cui all'art. 267 U.E., se l'art. 4 e 5 della direttiva 30/2002/CE (<sup>1</sup>) e l'all. II della medesima, devono essere interpretati nel senso che è incompatibile con tali disposizioni comunitarie, l'art. 1, commi da 169 a 174 della legge della Regione Campania n. 5/2013, in quanto, la determinazione dell'imposta non è preceduta da un piano complessivo sulla misura da adottare per contenere le emissioni sonore aeree negli scali aeroportuali e nelle zone ad essi limitrofe, al sensi dell'art. 5 della direttiva e dell'allegato II.

(<sup>1</sup>) Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (GU L 85, pag. 40).

---

**Ricorso proposto il 13 aprile 2018 — Commissione europea / Irlanda**

**(Causa C-261/18)**

(2018/C 240/29)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: M. Noll-Ehlers, J. Tomkin, agenti)

*Convenuta:* Irlanda

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla seconda parte della motivazione della sentenza di questa Corte pronunciata nella causa C-215/06 (<sup>1</sup>), Commissione/Irlanda, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 260 TFUE;
- condannare l'Irlanda a pagare alla Commissione una somma forfettaria di EUR 1 343,2 moltiplicata per il numero di giorni intercorsi tra la data della sentenza nella causa C-215/06 e la data in cui l'Irlanda darà piena esecuzione alla stessa o, qualora prima di tale momento sia emessa sentenza nel presente procedimento, la data di quest'ultima, somma in ogni caso non inferiore all'importo forfettario di EUR 1 685 000;